



Bruxelles, 14 giugno 2018  
(OR. en)

11461/11  
DCL 1

ENER 236  
COTRA 7

### DECLASSIFICAZIONE<sup>1</sup>

---

del documento: 11461/11 RESTREINT UE/EU RESTRICTED

data: 9 giugno 2011

nuovo status: Pubblico

---

Oggetto: Raccomandazione della Commissione al Consiglio relativa all'autorizzazione della Commissione di avviare negoziati per la conclusione di un accordo tra il Governo degli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sul coordinamento dei programmi di etichettatura dell'efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio

---

Si allega per le delegazioni la versione declassificata del documento in oggetto.

Il testo del presente documento è identico a quello della versione precedente.

---

<sup>1</sup> Documento declassificato dalla Commissione europea il 14 giugno 2018.



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 9 giugno 2011 (10.06)  
(OR. en)**

**11461/11**

**RESTREINT UE/EU RESTRICTED**

**ENER 236  
COTRA 7**

**NOTA DI TRASMISSIONE**

---

Origine: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 9 giugno 2011

Destinatario: Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

---

n. doc. Com: SEC(2011) 707 definitivo

---

Oggetto: Raccomandazione della Commissione al Consiglio relativa all'autorizzazione della Commissione di avviare negoziati per la conclusione di un accordo tra il Governo degli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sul coordinamento dei programmi di etichettatura dell'efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione SEC(2011) 707 definitivo.

All.: SEC(2011) 707 definitivo

**RESTREINT UE**



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 9.6.2011  
SEC(2011) 707 definitivo

RESTREINT UE

**RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO**

**relativa all'autorizzazione della Commissione di avviare negoziati per la conclusione di un accordo tra il Governo degli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sul coordinamento dei programmi di etichettatura dell'efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio**

DECLASSIFIED

**IT**

**IT**

**RESTREINT UE**

**RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO**

**relativa all'autorizzazione della Commissione di avviare negoziati per la conclusione di un accordo tra il Governo degli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sul coordinamento dei programmi di etichettatura dell'efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio**

**A. RELAZIONE**

- (1) L'uso efficiente dell'energia costituisce uno degli obiettivi della politica dell'Unione nel settore dell'energia, in virtù dell'articolo 194 del TFUE. Le apparecchiature per ufficio costituiscono una porzione considerevole del consumo di elettricità nell'Unione.
- (2) Ad oggi il mezzo più importante messo in atto per migliorare il consumo energetico delle apparecchiature per ufficio è stato il programma ENERGY STAR dell'UE. Il programma è stato istituito dalla Environmental Protection Agency statunitense (EPA) ed è attuato nell'Unione in virtù di un accordo concluso tra gli USA e l'Unione, che è stato rinnovato nel 2006 per un periodo di cinque anni<sup>2</sup>. Dal 2008 il programma è stato ulteriormente rafforzato con l'adozione del regolamento (CE) n.106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio<sup>3</sup>, che comprende l'obbligo per le autorità governative centrali degli Stati membri e per le istituzioni europee di specificare, negli appalti pubblici, requisiti di efficienza energetica non meno rigorosi dei criteri ENERGY STAR.
- (3) È dimostrato che il programma ha avuto un impatto considerevole sul mercato poiché ha dato esito ad una riduzione del 16% del consumo energetico delle apparecchiature per ufficio vendute nel periodo dal 2008 al 2010. È altresì comprovato che il programma risulta rafforzato dal legame agli appalti pubblici, che ha indotto un significativo incremento del numero di partecipanti al programma dal 2008 ad oggi.
- (4) L'accordo in vigore tra gli USA e l'Unione scade nel dicembre 2011. È pertanto necessario valutare l'opportunità di concludere un nuovo accordo.
- (5) In futuro la quota rappresentata dalle apparecchiature per ufficio nel consumo di energia è destinata a salire con la comparsa di nuove applicazioni e nuove funzionalità. Per raggiungere l'obiettivo di risparmio dei consumi energetici primari dell'UE del 20% entro il 2020 rispetto alle proiezioni, approvato dal Consiglio europeo di

---

<sup>2</sup> GU L 172 del 26.6.2001, pag. 3.

<sup>3</sup> GU L 39 del 13.2.2008, pag. 1.

primavera del 2007<sup>4</sup>, occorre migliorare ulteriormente l'efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio.

- (6) Le apparecchiature per ufficio si vendono in tutto il mondo. È quindi opportuno che le misure di ottimizzazione dell'efficienza energetica siano attuate insieme ai partner e ai decisori mondiali. Un approccio armonizzato permette di ridurre i costi di attuazione del programma e di evitare di indurre in confusione il consumatore.
- (7) Il programma ENERGY STAR offre un quadro per il coordinamento delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio adottate dall'Unione con quelle adottate dagli USA, dal Giappone e su altri mercati di cruciale importanza. Il programma ENERGY STAR, gestito dalla EPA statunitense e, per l'Unione e il SEE, dalla Commissione europea, costituisce quindi una piattaforma idonea per le misure destinate a migliorare l'efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio attraverso l'etichettatura.
- (8) Fino ad oggi il programma ha funzionato, sia nell'Unione che negli Stati Uniti, in base all'autocertificazione da parte dei fabbricanti. Si ritiene che il successo del programma sia in parte ascrivibile alle procedure leggere di registrazione dei prodotti. Ciononostante gli Stati Uniti hanno deciso di passare ad un sistema di certificazione da parte di terzi per i prodotti immessi sul loro mercato. Per il mercato dell'Unione tale approccio non è raccomandabile. L'eventuale passaggio dall'autocertificazione alla certificazione a cura di terzi potrebbe ripercuotersi negativamente sul programma e svantaggiare le PMI rispetto ai fabbricanti di grandi dimensioni, il che va evitato tenendo conto del legame con gli appalti pubblici. In assenza di accertamenti di frodi gravi, è quindi opportuno che l'Unione mantenga il sistema dell'autocertificazione.
- (9) Ne consegue che nell'ambito di un nuovo accordo il programma dovrà funzionare con due sistemi distinti di registrazione dei prodotti. Ciò significa che viene a cadere il principio del mutuo riconoscimento. Poiché i partecipanti al programma dell'Unione si concentrano sul suo mercato interno non si prevedono forti conseguenze negative sul programma.

## **B. RACCOMANDAZIONE**

La Commissione raccomanda:

1. che il Consiglio la autorizzi a negoziare un nuovo accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sul coordinamento dei programmi di etichettatura dell'efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio;
2. che la Commissione conduca tali negoziati a nome dell'Unione europea in consultazione con il comitato speciale designato dal Consiglio per assistere la Commissione in questo compito, in conformità alle direttive di negoziato indicate in appresso.

---

<sup>4</sup> Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles dell'8-9 marzo 2007, n. 7224/07.

## **RESTREINT UE**

### DIRETTIVE DI NEGOZIATO

1. La Commissione assicura che il progetto di accordo negoziato contenga le principali disposizioni dell'accordo attualmente in vigore<sup>5</sup>, compresa la facoltà concessa ai fabbricanti di autocertificare i propri prodotti nell'Unione europea.
2. Alla luce di quanto precede e in considerazione della decisione degli Stati Uniti di introdurre nel loro programma la certificazione a cura di terzi, la Commissione garantisce che le disposizioni del progetto di accordo negoziato, relative alla registrazione dei prodotti, in particolare l'elenco dei prodotti di cui all'articolo VI dell'accordo attualmente in vigore, siano adattate di conseguenza.

DECLASSIFIED

---

<sup>5</sup> GU L 381 del 28.12.2006, pag. 26.